
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

**PCT: senza copia di cortesia,
vi è grande difficoltà ad esaminare tutti i documenti.**

N.d.R.: si riporta quanto scritto nel corpo della sentenza:

una considerazione preliminare è doverosa, per sottolineare le difficoltà riscontrate dal Tribunale per esaminare la grande quantità di documenti prodotti -a volte duplicandoli- dalla società attrice senza l'adozione di tecniche atte a evidenziare la numerazione data nei diversi indici redatti con riferimento alle diverse fasi che hanno caratterizzato la controversia e il tutto senza nemmeno la produzione di una copia di cortesia degli atti conclusionali redatti e inviati solo telematicamente.

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 13.04.2015

...omissis...

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".

Inoltre, in virtù dell'art. 132 cod. proc. civ. la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, espressione che legittima il Giudice a concentrarsi solo sui punti nodali della controversia cogliendone il nocciolo essenziale senza necessità di esaminare le ulteriori questioni e in particolare senza necessità di rispettare quello che astrattamente sarebbe l'esatto ordine di trattazione.

I fatti possono comunque La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola così sinteticamente essere riassunti: la società Exxx. Sxxx C. ha convenuto in giudizio la Ixx chiedendone la condanna alla corresponsione del saldo delle somme dovute in forza dell'attività espletata sia prima della stipulazione del contratto di appalto in concreto avvenuta nel maggio 2009 sia successivamente ed in esecuzione degli accordi raggiunti con riferimento sia alle opere contrattuali sia a quelle extracontrattuali in variante sia alle opere esterne, il tutto previa conferma del sequestro conservativo ottenuto precedentemente all'instaurazione del presente giudizio.

Costituendosi, la Ixxx sollevato diverse eccezioni relative sia alla non debenza di importi per attività eseguita prima della stipulazione del contratto di appalto e prodromica rispetto alla realizzazione della costruzione sia all'inesigibilità del corrispettivo d'appalto non avendo l'appaltatrice ultimato le opere ed eseguito il collaudo, sia alla non corrispondenza tra le somme richieste e quelle dovute da determinarsi anche alla luce dei vizi esistenti a carico delle opere e del valore di quelle in concreto non eseguite.

Una considerazione preliminare è doverosa, per sottolineare le difficoltà riscontrate dal Tribunale per esaminare la grande quantità di documenti prodotti -a volte duplicandoli- dalla società attrice senza l'adozione di tecniche atte a evidenziare la numerazione data nei

**diversi indici redatti con riferimento La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola alle diverse fasi che hanno caratterizzato la controversia e il tutto senza nemmeno la produzione di una copia di cortesia degli atti conclusionali redatti e inviati solo telematicamente.**

Orbene, passando al merito deve confermarsi legittimità del provvedimento di sequestro conservativo emesso in data 12 luglio 2013 dal Tribunale di Monza (RG 7580/xxxxxxx) e del successivo provvedimento confermativo emesso nella procedura di reclamo: questo Giudice ritiene, infatti, di condividere integralmente le considerazioni svolte nel provvedimento di concessione della misura cautelare che si devono avere qui per richiamate ed integralmente trascritte.

Infatti, la lunga istruttoria tecnica, testimoniale e documentale espletata ha confermato l'esistenza di un credito in capo alla società attrice, credito avente un ammontare pressappoco coincidente con quello per la cui cautela è stato concesso il sequestro.

Dall'analisi dei documenti prodotti emerge che la xxxxx hanno stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto opere di nuova costruzione, opere di

ristrutturazione di un edificio esistente e opere di sistemazione esterne per un corrispettivo pattuito di Euro 2.230.000,00 oltre Iva, corrispettivo determinato in considerazione della descrizione generale delle opere allegata al contratto (sub xxxxxx

L'appaltatrice ha, pacificamente, effettuato anche opere extracontratto e opere in variante al progetto, con riferimento alle quali l'art. 8 il contratto prevedeva che:

"Alle opere in economia sono applicabili i prezzi di listino "xxxxxxx Provincia di -xxxxxxxxxxS-" edito dalla xxx- **La Nuova Procedura Civile** (Ultima edizione pubblicata al momento in cui le prestazioni vengono fornite), ribassati del 15%;" "per le opere in variante determinate da modifiche al progetto in aggiunta alle opere accessorie, si conviene che le stesse vengano valutate con i prezzi del listino "elenco prezzi" fornito dall'impresa e qui allegato xxxx con il medesimo sconto. Qualora non fosse possibile riferirsi a detto elenco prezzi, si utilizzeranno i prezzi unitari dell'ultima edizione pubblicata al momento dell'esecuzione dei lavori e/o prestazioni, del listino "Prezzo Opere Edili della provincia di -xxx edito della Cxxx-, scontati del 15%.

"Per le prestazioni per le quali non esistessero le corrispondenti voci neppure nel xxx procederà al loro compenso secondo analisi di costo da farsi in analogia ai costi precedenti, quindi tenuto conto delle maggiorazioni per spese generali e di utili impresa, da concordare di volta in volta prima dell'esecuzione delle opere."

Analogamente per le varianti l'art 9, il capitolato speciale d'appalto stabiliva che:

"In conseguenza delle modifiche e/o varianti possono essere aggiunte opere non previste oppure sopresse o scorporate opere previste.

Per le opere aggiunte si provvederà al pagamento di quanto effettivamente eseguito;

Per le opere sopresse si provvederà al pagamento di quanto effettivamente eseguito secondo le condizioni e modalità contrattuali;

L'importo dell'appalto può pertanto variare in più o in meno. Per effetto di parziali **La Nuova Procedura Civile** variazioni quantitative e/o qualitative, rispetto alla descrizione delle opere ed ai disciplinari specifici, per la totale soppressione di opere previste e/o aggiunta di opere non previste"

Infine le parti avevano pure previsto la possibilità per la committente di appaltare opere extracontratto, che in base all'art. 10 avevano previsto fossero retribuite in economia, a forfait ecc. secondo le condizioni contrattuali.


...omissis...

Come si è visto in precedenza, sono risultate assolutamente destituite di fondamento le eccezioni sollevate dalla debitrice con riferimento all'asserita inesigibilità del credito azionato dall'appaltatrice non essendo stato ancora effettuato il collaudo delle opere. In proposito -a prescindere dalla circostanza che i testi escussi hanno tutti confermato che il 22 giugno 2012 è stata effettuata la verifica in contraddittorio tra le parti e che successivamente sono anche state sistemate da parte di xxxxxxxx le imperfezioni riscontrate, ciò che evidenzia l'assoluta pretestuosità della condotta tenuta dalla committente è dato dal documento 4 prodotto da parte attrice vale a dire dalla nota di trascrizione dell'ultimo atto di compravendita eseguito dalla convenuta, in data 04/07/2013 e dal cui esame emerge che l'immobile è stato ultimato in

ogni sua parte, tant'è che è stata consegnata la dichiarazione di fine lavori con la costituzione del condominio, costituzione che di per sé è indice dell'avvenuta vendita di tutti gli appartamenti.


xxxxxxx oltre all'importo dinanzi indicato di Euro 17.302,00 deve corrispondere alla società istante sia il saldo delle opere contrattuali pari a Euro 232.700,00 pacificamente non versato dalla committente sia il saldo per le opere in variante ammontante a Euro 135.325,00 ottenuto sottraendo dal valore delle opere extracontrattuali quantificate dal CTU in sede di Atp (Euro 225.325,47) l'acconto già corrisposto di Euro 90.000,00.

Dalle somme indicate (pari a Euro 385.327,00) deve essere, infine, sottratto l'ammontare di Euro 3.660,00 che il CTU ha quantificato come necessario per la completa eliminazione dei "vizi" riscontrati e la cui incidenza deve ritenersi oggettivamente minima, se non del tutto trascurabile. Tale circostanza dimostra di per sé sola evidenza la inconsistenza dell'eccezione in proposito sollevata dalla società appaltante che in comparsa aveva addirittura quantificato la somma necessaria per la sistemazione delle opere in Euro 70.600,00 pari ad oltre venti volte l'ammontare risultato necessario.

Del resto la pretestuosità della domanda avanzata dalla convenuta  è stata immediatamente rilevata anche dal Giudice del procedimento di sequestro che ha stigmatizzato le doglianze della committente definendo sproporzionata la pretesa "se rapportata a quanto emergente dalla semplice visione della documentazione fotografica..." allegata, e se, soprattutto, valutata in relazione alla circostanza che in sede di ATP non si è fatto alcun cenno ai presunti vizi e difetti delle opere.

Analogamente, il Tribunale non può che richiamare e fare proprie le considerazioni svolte dal dott. A. con riferimento alla pretesa della xxxxxxx. di vedersi riconoscere lo sconto del 15% in relazione al corrispettivo per le opere extracontrattuali, sconto che il CTU ha ritenuto esattamente di non applicare poiché lo stesso avrebbe ovviamente presupposto non solo il pagamento puntuale, bensì anche l'accordo tra le parti in merito al valore da attribuirsi alle opere extracontrattuali, accordo in mancanza del quale il CTU ha dovuto procedere applicando il prezario della Camera di Commercio senza poter poi applicare alcuna decurtazione.

Al pari destituita di fondamento è sia la pretesa azionata dalla convenuta e volta ad ottenere la corresponsione della penale per il ritardo con cui le opere sono state ultimate, ritardo che non può ritenersi imputabile all'appaltatore avendo questi dimostrato di aver eseguito ingenti opere extracontrattuali e in variante di progetto, che hanno necessariamente ritardato la consegna del cantiere

 rispetto al termine pattuito e fissato per il 31 maggio 2011, sia quella relativa al rimborso per l'occupazione del suolo pubblico.

A tal ultimo proposito è sufficiente considerare che lo stesso contratto di appalto all'art. 21 sub doc. 1 fascicolo ATP parte attrice prevedeva che "sono esclusi dall'appalto e pertanto a carico della Committente, le prestazioni e gli oneri di seguito elencati: xxxxxxx6) Richiesta ed oneri/imposte per occupazione di suolo pubblico"

In definitiva, la xxxxx -la cui riconvenzionale deve essere quindi rigettata poiché palesemente infondata, come si è visto in precedenza- è condannata a

corrispondere alla Ed. S.a.s. la somma complessiva di Euro 381.667,00 oltre Iva e oltre interessi legali ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dalla notifica del ricorso per ATP (dicembre 2011) al saldo xxxxxx. Nessun altro importo può riconoscersi in favore della società attrice a titolo di ristoro dei danni asseritamente subiti per il ritardo nei pagamenti, danni che sono, di fatto, coperti dalla corresponsione degli interessi commerciali come sopra indicati.

A norma dell'art. 91 cod. proc. civ. Ixxxxx.l. totalmente soccombente, è condannata a rifondere alla xxxxxxxx. le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e relative sia alla fase di ATP, sia al presente procedimento.

Analogamente le spese di CTU anche per la fase di istruttoria preventiva e quelle sostenute dall'attrice per il proprio CTP (da dimostrarsi mediante esibizione delle relative  fatture) sono poste a carico integrale della società resistente che dovrà rimborsarle alla Ed..

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ..

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalla xxx xxxx. con citazione ritualmente notificata alla Ixxxxxxx.l. nonché sulla riconvenzionale, così provvede:

1. Conferma il provvedimento di sequestro conservativo emesso in data 12 luglio 2013 dal Tribunale di Monza (RG xxx A.);
2. Condanna la xxxxxxxx. a corrispondere alla Edxxxxxxx somma complessiva di Euro 381.667,00 oltre Iva e oltre interessi legali ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dal dicembre 2011 al saldo effettivo;
3. Rigetta le ulteriori domande proposte dalla xxxx
4. Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 27.972,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario limitatamente a Euro 27.022,00;
5. Pone le spese di CTU e di Ctp di parte attrice relativamente sia al presente procedimento sia a quello per Atp in via definitiva a carico di Ixxx
6. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Monza, il 30 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice